

LEGGE 3 maggio 2010, n. 71

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003. (10G0094)

(GU n.116 del 20-5-2010)

Vigente al: 21-5-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, fatto a Roma il 22 gennaio 2003.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari ad euro 139.000 per l'anno 2010 e ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 maggio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri


Frattoni, Ministro degli affari
esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato

ALLEGATO

PROTOCOLLO DI MODIFICA
DELLA CONVENZIONE DEL 29 GENNAIO 1951
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE
RELATIVA ALLE STAZIONI INTERNAZIONALI
DI MODANE E VENTIMIGLIA
ED AI TRATTI DI FERROVIA
COMPRESI TRA LE STAZIONI
E LE FRONTIERE D'ITALIA E DI FRANCIA



Il Governo della Repubblica italiana

e

il Governo della Repubblica francese,

desiderosi di modificare la Convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia (qui di seguito denominata "la Convenzione"),

hanno convenuto le disposizioni seguenti:


ARTICOLO 1

Il primo comma dell'articolo 12 della Convenzione è soppresso.

ARTICOLO 2

E' inserito nella Convenzione un articolo 12 bis così redatto:

"1. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni similari versati dalle ferrovie francesi (Società Nazionale delle Ferrovie francesi) ai membri del suo personale addetti alla stazione di Ventimiglia fiscalmente residenti in Italia sono imponibili soltanto in Francia.



2. I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni similari versati dalle ferrovie italiane (Ferrovie dello Stato) ai membri del proprio personale addetti alla stazione di Modane fiscalmente residenti in Francia sono imponibili soltanto in Italia.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni similari versati dalle ferrovie francesi ai membri del suo personale addetti alla stazione di Ventimiglia sono imponibili anche in Italia qualora percepiti da un residente d'Italia.

L'imposta francese non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Italia. Ma il beneficiario ha diritto ad un credito d'imposta imputabile sull'imposta italiana nella cui base sono compresi i redditi considerati. Tale credito d'imposta è uguale all'ammontare dell'imposta italiana corrispondente a detti redditi.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni similari versati dalle Ferrovie dello Stato italiane ai membri del suo personale addetti alla stazione di Modane sono imponibili anche in Francia qualora percepiti da un residente della Francia. L'imposta italiana non è deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia. Ma il beneficiario ha diritto ad un credito d'imposta imputabile sull'imposta francese nella cui base sono compresi i redditi considerati. Tale credito d'imposta è uguale all'ammontare dell'imposta francese corrispondente a detti redditi.

5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti, le disposizioni della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali (insieme ad un protocollo e ad uno scambio di note) firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 sono applicabili ai salari, agli stipendi e alle altre remunerazioni similari versate dalla Società Nazionale delle Ferrovie francesi e delle Ferrovie dello Stato italiane.





ARTICOLO 3

1. Ciascuno Stato notificherà all'altro il compimento delle procedure previste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore del presente Protocollo di modifica. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale sia intervenuta l'ultima di dette notificazioni e tali disposizioni si applicheranno agli stipendi, ai salari e alle altre remunerazioni similari considerate dall'articolo 2 relative a ciascun anno solare che inizia successivamente all'anno solare nel corso del quale il Protocollo di modifica è entrato in vigore.

2. Il protocollo di modifica resterà in vigore per la stessa durata della Convenzione”.

Fatto a *Roma*, il *22 gennaio 2003*, in duplice esemplare, uno in lingua italiana e l'altro in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.


Per il Governo
della Repubblica italiana


Per il Governo
della Repubblica francese

LAVORI PREPARATORI*Senato della Repubblica* (atto n. 1881):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 13 novembre 2009.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 dicembre 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 16 dicembre 2009 ed il 26 gennaio 2010.

Esaminato ed approvato il 17 febbraio 2010.

Camera dei deputati (atto n. 3226):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 febbraio 2010, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 9 e 18 marzo 2010.

Esaminato in aula ed approvato l'8 aprile 2010.

10G0094